

AMBIENTE/ Il principio posto dalla Corte di cassazione con una recente sentenza

Le associazioni nel processo

Parte civile nel caso di reati relativi a gestione rifiuti

DI ANDREA MAGAGNOLI

Alle associazioni ambientaliste nel caso di reati relativi alla gestione dei rifiuti è consentito costituirsi anche iure proprio nel processo penale; questo è il principio posto dalla Corte di cassazione con la recente sentenza 46699/2018.

Al ricorrente, era stata contestata la violazione di diverse norme poste a tutela dell'ambiente ed in particolare dell'art. 256 comma 1 lett. a e b del dlgs 152-2006 ai sensi del quale era stato condannato.

Egli pertanto articolava quattro distinti motivi di ricorso nei confronti della sentenza di secondo grado, uno dei quali riguardava la spinosa questione del diritto per le associazioni a tutela dell'ambiente di costituirsi nel processo penale.

Deduceva sul punto il ricorrente che l'associazione costituita parte civile nel procedimento che lo riguardava, non aveva dato prova della propria legittimazione attiva, ma che si era limitata ad allegare il solo

Statuto.

La questione del diritto per le associazioni ambientaliste di costituirsi parte civile nel

processo penale, viene risolta nella sentenza alla stregua della giurisprudenza prevalente della stessa Corte suprema,

che delinea i casi in cui si sia in presenza di una legittimazione attiva nel processo penale.

Si tratta di due fattispecie

secondo i giudici della Corte suprema di cassazione.

Ad avviso, infatti, degli ermellini la costituzione di parte civile iure proprio è consentita alle associazioni da un lato come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, dall'altro come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale.

Nel caso di specie l'associazione della quale si contestava il diritto a partecipare al processo penale in qualità di parte civile ha ricevuto un riconoscimento ministeriale e nel proprio statuto contempla tra le finalità quella della tutela ambientale, inoltre va a favore del diritto a costituirsi nel procedimento anche la presenza di numerose sedi locali presenti nel territorio ove sono stati commessi i reati contestati al ricorrente.

Un freno al trasporto illegale di animali

Un freno al trasporto illegale degli equidi in violazione alle leggi sul trasporto speciale in conto terzi e della normativa sulla tutela del benessere animale. Sorvegliati speciali diventano quindi i trasporti in conto proprio, con autocaravan e con mezzi speciali. Lo hanno evidenziato il ministero dei trasporti e dell'interno con la circolare congiunta del 15 ottobre 2018. I cavalli sono considerati beni mobili registrati e la loro circolazione in strada è regolata da una normativa ad hoc particolarmente complessa nel caso di trasporto professionale in conto terzi, ai sensi della legge 298/1974. In questo caso il riscontro documentale sarà massimo e scatteranno tutti i vincoli previsti per assicurare il benessere degli animali. Normalmente i cavalli vengono trasportati anche su autocarri di massa superiore a 6 tonnellate con licenza in conto proprio. In questo caso la normativa è meno severa e non scatterà per esempio neppure la disposizione sul benessere degli animali, salvo che il trasporto abbia finalità economiche. Ma gli organi di vigilanza potranno verificare che l'animale trasportato sia di proprietà del

titolare della licenza ovvero nella sua disponibilità attraverso un contratto scritto e registrato. Servirà quindi documentare un rapporto stabile con il cavallo, prosegue la circolare, non riferito esclusivamente al trasporto. Se il trasporto dell'equide viene effettuato con un autocaravan o con un veicolo immatricolato ad uso speciale gli organi di controllo verificheranno il rispetto delle stringenti norme in materia di immatricolazione e trasporto di questa tipologia di veicoli. Anche perché a questi mezzi non potrà mai applicarsi la normativa sull'autotrasporto e neppure quella sui tempi di guida e di riposo. Restano liberi i trasporti occasionali e di cortesia effettuati con un rimorchio debitamente omologato. Anche in questo caso non scatterà la normativa sul benessere degli animali ma attenzione a non fare emergere connotazioni commerciali nel viaggio. Nel dubbio meglio chiedere alle associazioni sportive oppure ai maneggi. Potrebbero scattare sanzioni importanti anche per i trasportatori occasionali fai da te.

Stefano Manzelli



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/docio7